

SCHEMA CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DI LOCALI IMMOBILE COMUNALE PRIVATA

L'anno duemila____ (20____) addì __(__) del mese di gennaio presso la
Residenza Comunale tra i sigg.: 1) _____, Responsabile dell'
Area _____, presso il Comune di Floresta giusto decreto del
Sindaco n. _____, la quale interviene in nome, per conto e interesse del
Comune di Floresta, C.F. n°,01582160832 in esecuzione della Delibera G.M.
n. del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, efficaci a norma di
legge, di seguito denominato COMODANTE; E 2) Sig. _ _____,
nato ail _____,residente in
.....ViaCF:.....

COMODATARIO;

PREMESSO - che con la succitate delibera, per le motivazioni tutte ivi
riportate, è stato disposto di concedere i locali dell'immobile comunale ex
allogi popolari in regime di comodato d'uso gratuito, che attualmente
risultano liberi per la concessione in comodato d'uso gratuito identificato
nell'allegata planimetria con il n. ____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Il Comune di Floresta , come sopra rappresentato, concede in
comodato gratuito Al Sig. _____, C.F..... ,
che, come sopra rappresentata, accetta, l'uso del locale n. ____, vani 1, (per un
totale di mq. _____), all'interno dell'immobile ex case popolari, sito in Via
Umbero I FLORESTA, iscritto al Catasto Urbano del Comune al Foglio ,
mapp , 2 individuato a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della
presente forma parte integrante e sostanziale, (All. "A").

ART. 2 Il locale oggetto del presente atto viene concesso in comodato per due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadenti il È espressamente previsto il rinnovo non tacito di ulteriori tre anni; mentre è espressamente vietata la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno. L'eventuale concessione in comodato dei medesimi locali al sig _____ per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3 I locali dovranno essere utilizzati dal Sig..... , comodatario, esclusivamente come sede e per lo svolgimento delle proprie attività di barbiere/parrucchiere

ART. 4 Il comodatario si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento ed acqua, Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti,). si fa, altresì carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della custodia e pulizia del suddetto locale in modo da assicurare la costante idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività sociali.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese. Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso. Il comodatario si fa carico di consentire al Comune di effettuare indagini periodiche per verificare lo stato degli immobili o la rispondenza delle informazioni rese.

ART. 5 Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Il Comodatario assegnatario potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei; l'Amministrazione Comunale comodante con preavviso di mesi tre. Il concessionario sarà tenuto al rispetto dell'uso previsto, costituendo l'eventuale uso difforme come anche l'eventuale cessione o sub concessione a terzi degli spazi assegnati risoluzione contrattuale ipso iure. Fatto salvo quanto espresso nei precedenti periodi del presente articolo, la revoca dell'assegnazione è disposta con provvedimento motivato qualora:

- a) l'Assegnatario perde uno dei requisiti di assegnazione;
- b) l'Assegnatario non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- c) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
- d) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri per cui sono stati concessi
- e) i locali in uso siano palesemente danneggiati l'Assegnatario non abbia provveduto al ripristino degli stessi;

In caso di persistenza dell'inottemperanza il Comune adotta provvedimento motivato di revoca dell'assegnazione. La revoca opera anche nel caso in cui il comodante accerti che i locali vengano utilizzati per scopi diversi da quelli oggetto della concessione, ovvero in caso di concessione dell'uso temporaneo dei locali ad altri al di fuori dell'ambito del perseguimento dei finalità diverse delle concessione. In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la stessa sarà ipso iure immediatamente efficace dal momento dell'avvenuta comunicazione al comodatario, ai sensi dell'art.1456c.c.

ART. 6 Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso, i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso. Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 7 L'Associazione assegnataria si obbliga ad utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte. L'Associazione assegnataria si assume inoltre ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento dell'attività, a tal fine dovrà premunirsi di idonea polizza assicurativa immediatamente escutibile dall'Ente qualora non assolva correttamente agli obblighi contrattuali, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detti rischi, che in copia si allega al presente atto.

ART. 8 Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e ad ogni altra norma che regola l'oggetto della presente scrittura privata.

ART. 9 L'Associazione dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto. Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

4 - il Comune di Floresta, Comodante, (codice fiscale e partita iva n.) presso la propria sede Municipale, Via Umberto I, 1; - , Comodatario (codice fiscale e partita iva n.) ai fini di questo contratto, presso . In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

ART. 11 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, saranno a carico del comodatario, quali a titolo esemplificativo l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE IL COMODATARI